



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Legge Madia: Riforma Forze di Polizia rischio militarizzazione delle Funzioni.

Il SIULP scrive al Presidente Mattarella

Riportiamo il testo della nota inviata al Presidente Mattarella per sollecitare l'autorevole intervento della massima carica dello Stato circa il rischio di militarizzazione della Funzione di Polizia e di chi la garantisce.

Ill.mo Signor Presidente,

scusandomi anticipatamente per il disturbo che posso arrecarLe con la presente ed in qualità di responsabile del SIULP, storico e maggioritario sindacato che rappresenta le donne e gli uomini della Polizia di Stato, avverto il dovere di rappresentarLe le fortissime preoccupazioni che il personale in uniforme vive, dopo la decisione dell'esecutivo di "assorbire" il Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Sono consapevole del particolare momento attraversato dal Paese e dei grandi impegni che La chiamano su più fronti ad esercitare il delicato ruolo di garante della Costituzione.

Ma siamo al punto in cui si appalesano mutamenti suscettibili di condizionare, in modo perentorio ed irreversibile, l'esercizio di fondamentali importanti diritti previsti proprio da quella Costituzione alla quale abbiamo giurato fedeltà. Diritti che rappresentano, per noi un irrinunciabile punto di riferimento e per il Paese una garanzia affinché, nella delicata funzione di polizia, sia sempre tenuto in equilibrio il binomio sicurezza e libertà.

Lei è il supremo garante della Costituzione con le sue prerogative di stimolo e controllo della funzione legislativa, ed è proprio in questa veste che Le chiedo di farsi mallevadore di valori fondamentali, in relazione a talune importanti decisioni che essendo, per loro natura, sottratte ad una immediata verifica giurisdizionale, rischierebbero di restare solo esposte al giudizio politico, del corpo elettorale, necessariamente tardivo e perciò privo di concreta efficacia correttiva.

E' stato appena varato il decreto che, in attuazione della legge delega Madia per la riforma della P.A., prevede l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri a partire dal 1 gennaio 2017.

Si tratta di un provvedimento che, a mio sommo avviso,

FLASH nr. 25 – 2016

- Legge Madia: Riforma Forze di Polizia rischio militarizzazione delle Funzioni. Il SIULP scrive al Presidente Mattarella
- RIORDINO: Sindacati, proposta del Dipartimento irricevibile e offensiva della dignità professionale dei poliziotti. Gabrielli chiarisca quale riordino vuole per i poliziotti e la sicurezza del Paese.
- Retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, delle prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o negli altri giorni festivi infrasettimanali in caso di superamento delle 36 ore su base settimanale.
- Nuove misure per i disabili gravi che rimangono privi del sostegno familiare



oltre a presentare un impianto che sembra travalicare i limiti che la legge delega prevedeva, disconoscendo, inoltre, completamente il diritto costituzionale dei poliziotti Forestali di preservare la possibilità di associarsi in sindacato, un diritto che, come ben noto, gode tutela di rango costituzionale e crea striscianti presupposti anche per militarizzare la funzione di polizia.

A prescindere dalle riserve sul fatto che il decreto rispetti il perimetro assegnatogli dalla legge delega, ho la necessità di rappresentare l'esigenza di tutte le donne e gli uomini in uniforme di capire se i lavoratori del comparto sicurezza possano essere certi di avere pieno diritto di cittadinanza rispetto a diritti costituzionali fondamentali, come quello di associazione. Questa certezza è un elemento essenziale e vitale per le donne e gli uomini che giorno e notte vegliano sulla sicurezza di questo Paese senza risparmiarsi e sino al sacrificio estremo per la garanzia dei nostri cittadini e delle Istituzioni democratiche.

Affermo questo perché, nel momento in cui anche la Corte di Giustizia Europea statuisce il principio, al quale tutti i Paesi comunitari si dovrebbero adeguare, che il diritto di associarsi in sindacato deve essere garantito persino ai militari in tempo di pace, oggi nel nostro Paese un semplice decreto sta militarizzando un intero corpo di polizia a status civile e, con esso, la funzione di polizia garantita da questo Corpo nonché i 7000 lavoratori che ne fanno parte i quali, oltre ad avere pieno diritto di associazione, godevano anche del diritto di sciopero il cui esercizio oggi, anche se per scelta, non è consentito neppure alla Polizia di Stato.

Con questo decreto, senza nemmeno affacciarsi su quanto accade negli altri Paesi della Comunità Europea nei quali il Corpo Forestale è sempre garantito anche quando c'è pluralità di Corpi nell'ambito del sistema sicurezza, si pregiudica un sistema intero. Ma la cosa grave è che lo si fa senza neppure un confronto con i lavoratori interessati e col sindacato che rappresenta questi cittadini, che vengono privati dei loro diritti. Smentendo di fatto una tradizione che ha sempre riconosciuto al sindacato un ruolo fondamentale nell'ambito dello sviluppo della nostra società, quale soggetto di mediazione nel contemperare tutti i vari interessi, che ha contribuito a fare di una società moderna, articolata e complessa quale è la nostra, una democrazia avanzata.

Rispetto ad un provvedimento di questa portata, che contraddice i principi enunciati dalla nostra Carta Costituzionale e ribaditi dalla Corte Europea di Giustizia, è impossibile non porsi il problema della garanzia di questi valori costituzionali fondamentali, anche perché l'interrogativo se questo sia un fatto episodico o l'inizio di una volontà politica, diretta a favorire un processo di involuzione democratica e contrario alla nostra Costituzione, credo sia legittimo.

Invero, le perplessità e le preoccupazioni circa il pieno diritto di cittadinanza aumentano quando, come rappresentato da molti appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, che hanno segnalato che sebbene il "passaggio" nell'Arma dei Carabinieri dovrebbe avvenire solo su base volontaria, nei fatti ciò è sconfessato dalla prassi che si sta adottando nel contattare questi lavoratori al fine di acquisire la volontarietà al passaggio.

Infatti, ai medesimi viene detto che, nel caso in cui l'interpellato accetta di transitare nell'Arma, allo stesso è garantita la sede e quasi sicuramente anche il posto di lavoro dove lo stesso operava mentre, in caso contrario, sarà trasferito nella migliore delle ipotesi ad altra sede e, quasi sicuramente, anche ad altra Amministrazione.

Non credo, Signor Presidente, che questa prassi corrisponda ad una modalità democratica e degna di un Paese civile nell'acquisire il consenso dei lavoratori rispetto ad una riforma che li ha visti subire scelte calate dall'alto e rispetto alle quali hanno, da subito rappresentato la loro netta contrarietà.

A questo vi è da aggiungere il fatto che gli stessi oltre ad essere militarizzati vengono privati delle tutele sindacali sinora godute.

Se contestualmente alla confluenza dei Forestali nell'Arma dei Carabinieri, infatti, non si prevede anche la possibilità di garantire alla stessa Arma dei Carabinieri il diritto di associazione in sindacato, è evidente che si pone in essere una strategia pericolosa per la sicurezza e la libertà e i diritti dei cittadini del nostro Paese attraverso un inedito processo di militarizzazione "coatta" della funzione e dei lavoratori di questo Corpo che godevano del diritto costituzionale di potersi associare in sindacato.

Signor Presidente, abbiamo giurato fedeltà alle Istituzioni e quanto lo abbiamo fatto eravamo consapevoli che il processo di trasformazione che sta investendo non solo l'Italia o l'Europa ma l'intero mondo, non poteva non investire anche l'organizzazione statutaria del nostro Paese.

Non ritengo si debba preservare l'esistente e contrastare la legittima scelta politica di razionalizzare anche il sistema sicurezza attraverso l'accorpamento di alcune forze di Polizia. Questa è scelta politica che spetta a chi ha l'onore di governare il nostro Paese nel rispetto però dei diritti fondamentali che la nostra Costituzione garantisce ai singoli come punto irrinunciabile affinché la democrazia continui a vivere e a rafforzarsi.

Per questo credo fermamente che i cambiamenti non possano prescindere dal rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali, e che sussista la possibilità di far avanzare il processo di aggiornamento del sistema coniugando questa esigenza con il rispetto dei diritti fondamentali dei Forestali attraverso, ad esempio, il loro passaggio nelle forze di Polizia ad ordinamento civile.

Questa scelta senza intaccare minimamente l'esigenza della riforma dell'assetto statutario del nostro Paese avrebbe però avuto il pregio anche di garantire il rispetto dei diritti costituzionali garantiti ai singoli cittadini.

Pertanto, senza alcuna velleità di arrestare quel processo riformatore che riteniamo indispensabile a questo Paese mi appello al Suo ruolo di Garante della Costituzione e alla Sua sensibilità istituzionale perché intervenga, nei modi che riterrà più opportuni, al fine di evitare il rischio di una palese forzatura che, in nome della ristrutturazione economica della macchina statale, possa inaugurare un processo involutivo con la compressione dei diritti di libertà e la militarizzazione della funzione di polizia.

Processo che, a mio sommesso giudizio, potrebbe segnare l'inizio di una involuzione della nostra democrazia poiché, se ciò passasse in sordina, non vi sarebbero ostacoli al fatto che processi analoghi possano estendersi anche ad altri settori come la Polizia di Stato che, anche nei momenti di profonda crisi di credibilità della politica, ha rappresentato elemento di garanzia non solo per il rispetto delle leggi ma anche per la salvaguardia della democrazia come condizione irrinunciabile del nostro stare insieme.

Sono certo che anche Lei non condivide un processo involutivo di siffatta natura portata per la nostra democrazia e per la garanzia del livello di sicurezza e libertà che oggi la Polizia di Stato è riuscita a raggiungere. Giacché proprio grazie al processo riformatore della Polizia di Stato, attivato con il varo della Legge 121/81 che statui la "smilitarizzazione della funzione di polizia" oltre che dei poliziotti con conseguente diritto ad associarsi in sindacato, il legislatore dell'epoca pose le basi di una rinnovata e vigorosa risposta al fenomeno eversivo e delle criminalità organizzate che in quegli anni aggredivano senza ostacoli le fondamenta della nostra democrazia e delle stesse Istituzioni e che, proprio grazie a questo processo riformatore che portò democrazia e responsabilizzazione nei servitori in uniforme del nostro Stato, furono sconfitti con buona pace della nostra democrazia e del quieto vivere civile.

Signor Presidente nel rinnovare le scuse di tutte le donne e gli uomini della Polizia di

Stato per avere portato alla Sua attenzione questa problematica, per la quale dichiaro sin da ora la totale disponibilità, qualora lo ritenesse necessario, ad un incontro in cui poter ulteriormente argomentare le preoccupazioni dei cittadini del Comparto Sicurezza ma anche le criticità che una siffatta scelta può rappresentare persino nel sentimento di appartenenza di servitori dello Stato, La prego di voler concederci pochi minuti del Suo prezioso tempo per fare un'attenta valutazione sulla problematica evidenziata.

L'appello, Signor Presidente è accorato e fiducioso; ma è anche doveroso, perché ritengo che su un settore vitale e delicato per la nostra democrazia, qual è il sistema sicurezza, le soluzioni vadano trovate in sede di interlocuzione e confronto con i responsabili dell'Esecutivo e di chi ha l'onore di rappresentare le nostre Istituzioni e non nelle aule giudiziarie o in quella della Suprema Corte Europea per il rispetto dei diritti umani.

Lo dico perché, da servitore dello Stato, ritengo che il metodo per queste problematiche può minare la credibilità delle Istituzioni e dell'interno "Sistema Paese".

In questa ottica, nel riconfermare di essere a Sua completa disposizione, La prego di un Suo cortese interessamento sulla delicata problematica rappresentata, cogliendo l'occasione per rinnovare i sentimenti di elevata e stima quale punto irrinunciabile di riferimento per tutte le donne e gli uomini in uniforme.

Cordialissimi e deferenti saluti.

Fondazione Sicurezza e Libertà

Caro collega,

nell'ottica di tutelare ancora di più il nostro lavoro e i diritti dei poliziotti, abbiamo costituito la Fondazione Sicurezza e Libertà per far conoscere il nostro lavoro e le sue difficoltà e per aiutare a formare una maggiore cultura della legalità.

Aiutaci a difendere i tuoi diritti con il Tuo 5 X mille.

**SOSTIENICI
DONANDO IL TUO** *5 X mille*

Fondazione "SICUREZZA E LIBERTA'

apponi la tua firma nell'apposita sezione
*Sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni*



codice fiscale

97864930587

RIORDINO: Sindacati, proposta del Dipartimento irricevibile e offensiva della dignità professionale dei poliziotti. Gabrielli chiarisca quale riordino vuole per i poliziotti e la sicurezza del Paese.

Oggi, dopo l'ennesima proposta presentata dal Dipartimento della P.S. relativamente al riordino delle carriere dei poliziotti, considerato che la stessa oltre ad essere inaccettabile è anche mortificante per la dignità professionale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, **SIULP**, SIAP, SILP CIGL, UGL POLIZIA, Fed. UIL POLIZIA e Federazione CONSAP -ADP -ANIP ITALIA SICURA dicono basta e chiedono incontro urgente con il Capo della Polizia GABRIELLI.

Registriamo, incalzano i Sindacati, una pervicace volontà di ridurre i poliziotti in servizio ad una sorta di categoria che, secondo il Dipartimento della P.S. va massificata e penalizzata a tutti i costi e alla quale va evitata, in ogni modo, la possibilità di poter progredire professionalmente e in carriera per migliorare l'efficacia del servizio ai cittadini, penalizzandoli persino nella fase transitoria.

Parimenti constatiamo una palese violazione dei principi della delega che prevede una riduzione della burocrazia e dei tempi di risposta all'utenza, un efficientamento dell'azione della P.A. attraverso la valorizzazione delle professionalità esistenti anche come riconoscimento tangibile a quanto sinora fatto. Il progetto presentato, invece è ben lontano da questi principi e, oltre ad aumentare la burocrazia e gli apparati, penalizza e offende persino la dignità di chi oggi opera in questo settore.

Poter affermare, sottolineano i Sindacati, che i poliziotti che da oltre 20 anni hanno garantito il funzionamento della sicurezza e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sino al sacrificio estremo della vita, oltre a subire danni economici e previdenziali per la gravissima colpa che il Dipartimento ha per non aver bandito i concorsi previsti, è assolutamente inaccettabile. Lo è ancora di più nel vedere come, scientificamente, la proposta di riordino cerca di evitare, in ogni modo, la possibilità per questo personale di poter concorrere e acquisire il riconoscimento economico per la professionalità che, già da tempo, dimostrano nel lavoro quotidiano. Lavoro nel quale espleta compiti che non gli spetterebbe e che oggi non potrebbero essere garantiti perché mancano le figure professionali previste.

La delusione è ancora più bruciante, affermano i sindacalisti, poiché oggi è caduto anche l'alibi della insufficienza delle risorse atteso che l'esecutivo ha preannunciato una proroga della delega, di almeno sei mesi, per poter valutare la possibilità di reperire le risorse che occorrono per dare corso ad un riordino che sia un vero ammodernamento della macchina sicurezza, ma anche per dare il giusto riconoscimento a tutte le donne e gli uomini che da anni lo attendono e per il quale si continuano a sacrificare ogni giorno per la sicurezza del Paese e dei cittadini.

Per questo, concludono i Sindacati, se non avremo un chiarimento dal Prefetto Gabrielli circa la reale volontà del Dipartimento della P.S. su come vuole operare il riordino, nostro malgrado, saremo costretti a scendere in piazza per contestare questa pervicace volontà del Dipartimento e invocare il Governo affinché sposti il confronto sul tavolo della Funzione pubblica per avere maggiore rispetto e garanzie per i Poliziotti.

Roma 21 giugno 2016

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, delle prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o negli altri giorni festivi infrasettimanali in caso di superamento delle 36 ore su base settimanale.



Su queste pagine (vedi nr. 43 del 2 novembre 2013 e nr. 13 del 2 aprile 2016, nella apposita sezione del nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it.) abbiamo trattato il tema del riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, per le prestazioni effettuate nel giorno destinato al riposo.

In ultimo, la questione è pervenuta alla nostra attenzione a causa della sentenza nr. 417/2015 con la quale il TAR Marche accoglieva il ricorso di un gruppo di carabinieri, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche, i quali reclamavano l'indennità di lavoro straordinario sin dall'anno 2002, per aver reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Secondo il citato Giudice Amministrativo "Detta indennità (di compensazione n.d.r.) ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale. Pertanto, poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale.

In quella circostanza evidenziammo che i giudici del TAR Marche avevano, tuttavia, ignorato il contenuto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale ha disposto (con l'art. 1, comma 476) che "L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

La citata norma effettua una "interpretazione autentica" dei Decreti del presidente della Repubblica 170/07, relativo alle Forze di Polizia, e 163/02 relativo alle Forze Armate, disponendo che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.

Come già precisato, al riguardo di tale norma, la IV sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza nr. 2062 del 27 aprile 2015, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 476 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Ad avviso del Consiglio di Stato il carattere dichiaratamente retroattivo della previsione, derivante dal suo autoqualificarsi norma interpretativa, comportava la violazione dei richiamati articoli della Costituzione in virtù, soprattutto, della portata retroattiva della norma, la cui natura "interpretativa" non appariva sorretta da un'adeguata indicazione di motivi imperativi di interesse generale che ne giustificassero l'adozione (censura sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117 Cost., in relazione all'art.

6 della CEDU).

Il Giudice delle leggi, con la sentenza 132 del 10 giugno 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato confermando la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 476 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

In sintesi le motivazioni della sentenza.

La norma interpretativa interviene sugli artt. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 e 11 del d.P.R. n. 163 del 2002 che regolano l'orario di lavoro del personale delle forze di polizia e che determinano l'orario settimanale in 36 ore.

Le disposizioni oggetto dell'interpretazione, cioè il comma 3 dell'art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 e il comma 8 dell'art. 11 del d.P.R. n. 163 del 2002, disciplinano i benefici connessi all'attività prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il diritto al recupero e alla corresponsione di un'indennità, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

In tali norme, oggetto dell'intervento interpretativo, non viene espressamente menzionato il lavoro straordinario, come rilevato dall'ordinanza di rimessione, ma, essendo previsto il compenso per la sola prestazione ordinaria, il lavoro straordinario viene evocato proprio in quanto escluso.

Il trattamento da riservare alle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario era suscettibile di una duplice possibilità interpretativa: facendo riferimento alla durata dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui al comma 1 dei suddetti articoli, il parametro di computo delle ore di straordinario sarebbe stato settimanale, mentre, valorizzando il termine «giornaliero», utilizzato dai commi 3 e 8, rispettivamente, degli artt. 10 e 11 suindicati, il parametro dell'orario risulterebbe riferito solo alle ore eccedenti il servizio prestato nella giornata festiva.

L'intervento legislativo ha, quindi, una reale portata interpretativa, avendo esso avuto il compito di dirimere un'incertezza (si veda Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l'orario settimanale.

Vi sono precedenti nel senso che «va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo» (sentenza n. 424 del 1993). Inoltre, «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010).

Altro principio, più volte affermato, è quello che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell'art. 25 Cost. per la materia penale) per cui, allorché «una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore», non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive (sentenza n. 150 del 2015).

D'altronde, la questione, secondo la Corte, nelle più recenti sentenze rese in materia, non è tanto quella di verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente

interpretativo e sia perciò retroattiva ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, bensì di accertare se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di interesse generale (ex multis, sentenze n. 69 del 2014 e n. 264 del 2012).

La disposizione interpretativa, nel caso in questione, è ritenuta coerente con l'assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti.

Al riguardo i giudici costituzionali evidenziano che la specificità del settore in esame è stata tenuta presente dal legislatore laddove, con l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ha disposto che nell'ambito, tra l'altro, delle strutture penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto stesso non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato come individuate con apposito decreto interministeriale.

L'assetto normativo in esame si fonda sulla previsione (accanto all'indennità per la maggiore penosità del lavoro svolto in un giorno deputato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale) del diritto al recupero del giorno di riposo entro il periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale quadro regolatorio appare coerente con l'ordinamento, che consente l'alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo come previsto dalla normativa collettiva.

Anche il richiamo dell'art. 36 Cost. resta, pertanto, assorbito il suo esame in merito al profilo dell'adeguatezza della retribuzione.

Per quel che concerne, infine, l'obbligo del legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo è precluso al legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di interesse generale (sentenza 14 febbraio 2012, Arras ed altri contro Italia; sentenza 31 maggio 2011, Maggio ed altri contro Italia; sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sentenza 10 giugno 2008 Bortesi ed altri contro Italia;) che, con specifico riferimento alle norme nazionali interpretative, la stessa Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 1 del 2011, ha affermato che possono essere identificati, tra l'altro, nella necessità di «ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore», al fine di «porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata» (in tal senso la sentenza della Corte richiama le seguenti pronunce della Corte EDU: sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia). Tale giurisprudenza è stata confermata in successive pronunce e da ultimo con sentenza n. 150 del 2015 che ha statuito che la norma censurata «avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010)».

Di qui, pertanto, la non fondatezza anche della censura sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU.

Nuove misure per i disabili gravi che rimangono privi del sostegno familiare

Il testo del nuovo provvedimento legislativo contiene una serie di misure per garantire ai disabili gravi, rimasti privi del sostegno familiare (perché hanno perso entrambi i genitori), di poter fare affidamento su strumenti di tutela ad hoc e su una vera e propria rete di assistenza.

Tra le misure approvate nel decreto denominato "dopo di noi", rileva l'istituzione del fondo ad hoc con 90 milioni di euro per il 2016 (38,3 milioni per il 2017 e 56,1 a partire dal 2018), e varie agevolazioni e sgravi fiscali per il patrimonio che i genitori lasceranno in eredità al figlio disabile affidandolo a parenti prossimi, enti o onlus, e per le spese sostenute per le polizze assicurative (l'importo detraibile sale da 530 a 750 euro).

I genitori, inoltre, potranno mettere a punto, durante la vita familiare e senza attendere che uno dei due venga a mancare, un "progetto individuale di cura e assistenza del disabile" decidendo a chi affidare la gestione del figlio e quella del patrimonio destinato al suo sostegno.

Quanto ai trust, i beni conferiti saranno esenti dall'imposta sulle successioni e pagheranno le altre (registro e ipocatastali) in misura fissa.

Viene estesa, altresì, la previsione contenuta nel primo passaggio alla Camera delle agevolazioni fiscali anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali.

Anche i comuni potranno stabilire agevolazioni sulle imposte per gli immobili conferiti nei trust (come franchigie, esenzioni, aliquote ridotte) e, laddove il disabile venga a mancare prima dei soggetti che hanno istituito il trust, il trasferimento dei relativi beni sarà esentasse.

Tra altre novità della legge si segnala la legittimazione e l'incentivazione a favorire la nascita di realtà come il co-housing e gli appartamenti condivisi dai ragazzi disabili, al fine di acquisire una maggiore indipendenza attraverso esperienze abitative di gruppo.

Si tratta di situazioni già sperimentate, negli ultimi anni, in diverse città d'Italia (come Roma, Milano e Torino) e alle quali saranno chiamati a partecipare anche i comuni, le regioni e gli enti locali.



**Il Tulp e le leggi complementari
per la Polizia di Stato**

Offerta riservata agli iscritti Siulp

15,00 Euro



**prenota la tua copia
entro il 15 luglio 2016**



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531791003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (n. 5820), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimpetimento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personalizzato presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Unicredit S.p.A., Acquire S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compas S.p.A., Bk. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale attività sono, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

